

Milano, 18 giugno 2021

Osservazioni in merito alla Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali)

AFI - Associazione Fonografici Italiani - riunisce e rappresenta gli interessi delle **piccole e medie imprese di produttori discografici indipendenti italiani**.

Nata nel **1948** e storicamente caratterizzata per la centralità del proprio ruolo a **difesa e tutela della cultura musicale italiana**, AFI persegue tra i propri obiettivi la **protezione e ripartizione dei proventi legati alla fruizione dei brani musicali nonché all'utilizzo di musica d'ambiente**. L'Associazione opera, altresì, a garanzia dell'equo compenso per la riproduzione di copia privata per uso personale e negozia accordi e convenzioni finalizzati alla corretta ricezione dei corrispettivi per l'utilizzo di nastri base playback.

Grazie ad accordi con i produttori e altre associazioni del comparto, **AFI cura oggi gli interessi economici di oltre 470 produttori**, che rappresentano circa il 10% del panorama musicale italiano.

L'esperienza consolidata di AFI come operatore storico del settore pone l'Associazione in una posizione di **osservatore privilegiato dei meccanismi propri del mercato**, dalla produzione musicale alla gestione e distribuzione dei diritti secondari e quelli di copia privata.

Con lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue l'Associazione, desideriamo pertanto condividere alcune riflessioni in merito alla Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali), attualmente all'esame della Commissione.

La discussione avviata in ambito europeo e nazionale in merito ad una più chiara regolamentazione del settore digitale interviene in un momento particolarmente complesso per l'industria culturale e dei contenuti, che si sta necessariamente adattando alle trasformazioni del settore portate dallo sviluppo delle nuove tecnologie e modalità di fruire di tali contenuti.

In tal senso, esprimiamo un sentito apprezzamento alla proposta di regolamento in oggetto e condividiamo l'impegno che il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea rivolgono al miglioramento ed all'**armonizzazione del complesso quadro giuridico che regola i servizi digitali**. La regolamentazione delle piattaforme digitali si pone nella giusta direzione, in sinergia con la recente Direttiva Copyright, verso un sistema di tutele dei consumatori e dei titolari dei diritti, nonché di maggiore responsabilità dei *player* del mercato digitale. L'adozione di una strategia europea per il digitale e la natura orizzontale del suddetto Regolamento contribuiscono e facilitano la piena armonizzazione degli obblighi in capo alle piattaforme, a prescindere dal loro Paese di riferimento, garantendo l'equilibrio giuridico del settore e colmando le varie difformità createsi tra i diversi Stati Membri.

L'introduzione di un sistema di responsabilità e obblighi crescenti a seconda delle dimensioni della piattaforma di riferimento è sicuramente da riconoscere come elemento di innovazione positivo. Più precisamente, le piattaforme di maggior rilevanza - che contano una base di utenti pari al 10% della popolazione europea - hanno il dovere di mettere in atto una serie di misure finalizzate a scongiurare l'utilizzo e la diffusione di materiale illegale. In un mercato sempre più complesso, il **riconoscimento**

di sempre maggiori tutele nei confronti dei creatori di contenuti è fondamentale al fine di riequilibrare il rapporto estremamente sbilanciato a favore dei grandi *player* del digitale.

Pur condividendo lo spirito della proposta di regolamento, che si pone in continuità normativa con la Direttiva Copyright attualmente in fase di recepimento, sarà importante capire come questi due importanti provvedimenti si intersecheranno tra loro e come il Digital Services Act potrà contribuire ad una sempre maggiore tutela dei contenuti protetti dal diritto d'autore.

Una delle misure di maggiore interesse per l'industria culturale è indubbiamente quella concernente il **meccanismo di segnalazione e rimozione dei contenuti**, in merito al quale tuttavia rileviamo alcune criticità. Infatti, se da un lato è condivisibile l'introduzione di specifiche che armonizzino il sistema di segnalazione negli Stati membri, dall'altro è necessario **evitare di imporre oneri e condizioni più stringenti a carico di coloro che usufruiscono di tali strumenti** per vedere riconosciuti i propri diritti online, quali ad esempio l'obbligo di indicazione dell'indirizzo URL per ottenere la rimozione di ogni singolo contenuto illegale, anche nel caso in cui esso sia ripetuto identico nel contenuto. Tale misura rischia in primo luogo di avere conseguenze estremamente negative sulla capacità delle imprese creatrici di contenuti di tutelarsi, e non risulterebbe inoltre totalmente risolutiva in quelle situazioni in cui le piattaforme dispongono di disparità informativa rispetto alla persona giuridica titolare del diritto in questione.

Più in generale, riteniamo utile segnalare che uno dei temi più volte affrontato nell'ambito delle discussioni sulla tutela dei contenuti online illegali concerne la **velocità nella rimozione** di questi ultimi. È infatti indispensabile un **efficientamento del sistema di rimozione dei contenuti**, che consenta tra l'altro di rimuovere non solo il contenuto o sito segnalato dal titolare dei diritti ma anche gli altri contenuti o siti identici e, pertanto, illegali.

In relazione al meccanismo di segnalazione, sottolineiamo l'importanza del ruolo dei cd. "**segnalatori attendibili**", il cui status sarà riconosciuto dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto che ne farà richiesta sulla base di alcuni specifici criteri. Così come indicato dal considerando 46 della proposta di regolamento, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale "*la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni del settore e dei titolari dei diritti*" che rappresentano - così come richiesto dall'art. 19 della proposta - **interessi collettivi** e sono in una posizione di totale indipendenza dalle piattaforme online. In tale contesto, quindi, rileviamo un importante ruolo che le associazioni di categoria come AFI potranno svolgere a favore della tutela dei contenuti dei propri associati.

In conclusione, rinnovando l'apprezzamento da parte di AFI per il lavoro svolto dal legislatore europeo, consideriamo fondamentale da un lato assicurare che il Digital Services Act - considerata la sua natura orizzontale - possa **adeguatamente completare il percorso avviato con l'approvazione della Direttiva Copyright** verso una armonizzazione del mercato digitale e della tutela dei consumatori e dei produttori di contenuti. Non possiamo infatti esimerci dal sottolineare che se da un lato le piattaforme digitali offrono un aumento delle opportunità e delle prospettive per il futuro, dall'altro il danno provocato dalla mancanza di regole ed informazioni, dalla condotta poco trasparente e dalla diffusione di contenuti illegali è di gran lunga più nocivo tanto per i cittadini quanto per le imprese europee.